

Scuole non paritarie

Le scuole non paritarie con sede in provincia di Trento e in possesso di determinati requisiti, possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie

Che cosa sono le scuole non paritarie

Le scuole non paritarie svolgono un'attività organizzata di insegnamento nel rispetto delle seguenti condizioni di funzionamento:

1. un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio
2. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti
3. l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo
4. alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire

Il riconoscimento e la vigilanza sulle scuole non paritarie sono svolti dalla Provincia che accerta il possesso e la permanenza dei requisiti previsti. La stessa può disporre la cancellazione della scuola dall'elenco provinciale delle scuole non paritarie in caso di perdita di uno o più requisiti.

Elenco provinciale scuole non paritarie

Per l'anno scolastico 2023/2024 non risultano scuole iscritte nell'elenco.

Modalità di iscrizione nell'elenco

La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie è presentata al Servizio provinciale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno scolastico per l'anno scolastico successivo, utilizzando il [modulo](#) pubblicato in questa scheda informativa (Sezione MODULISTICA). L'iscrizione nell'Elenco delle scuole non paritarie può essere richiesta in riferimento ai percorsi del primo e secondo ciclo di istruzione.

L'iscrizione della scuola nell'elenco provinciale comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda.

Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco

Per mantenere l'iscrizione nell'elenco provinciale, la scuola non paritaria deve presentare domanda alla struttura provinciale competente in materia di istruzione **entro il 31 marzo di ciascun triennio** utilizzando il [modulo](#) pubblicato in questa scheda informativa (Sezione MODULISTICA).

Cancellazione dell'iscrizione dall'elenco

La cancellazione della scuola non paritaria dall'elenco provinciale è disposta d'ufficio nel caso in cui la Struttura provinciale competente in materia d'istruzione verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti.

Titoli rilasciati dalle scuole non paritarie

La regolare frequenza della scuola non paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le scuole non paritarie **non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale**, né intermedi né finali.

Le alunne e gli alunni devono sostenere l'**esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione** ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

Ai fini dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, le alunne e gli alunni frequentanti una scuola non paritaria iscritta nell'albo provinciale devono **sostenere gli esami in qualità di candidati esterni** presso una scuola a carattere statale o paritaria, in base alle vigenti disposizioni.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, per l'ammissione all'esame di Stato, gli studenti e le studentesse devono presentare domanda, in qualità di candidati esterni, presso l'Ufficio provinciale competente.

[LEGGE 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm.](#)

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

[Decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27](#)

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità

[Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 263](#)

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie

[Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82](#)

Linee Guida per l'attuazione del Regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie

[Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5,](#)

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino
[art. 33 e 34](#)

[Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62](#)

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

–

[Dipartimento istruzione e cultura](#)

[Ufficio programmazione e organizzazione dell'istruzione](#)